

UGL Tlc info: taglio del cuneo fiscale

Il DL n. 3/2020 cancella il bonus Renzi e introduce dal 1° luglio 2020 due nuovi istituti:

1. un "trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati" (art. 1);
2. una "detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati" (art. 2).

Entrambi gli istituti sono vincolati a specifici limiti di reddito annuale.

Grazie al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente (punto 1), che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e, quindi, non vale neppure ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziale, i titolari di un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi hanno un innalzamento a 100 euro mensili del già esistente "bonus" mensile di 80 euro, mentre i titolari di un reddito annuo da 26.600 euro a 28.000 euro entrano per la prima volta nel campo di applicazione del "bonus" con un incremento netto di 100 euro nel prospetto paga.

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto impone l'obbligo ai sostituti di imposta (*Datori di lavoro*) di riconoscere il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a partire dal 1° luglio 2020, nonché di verificare in sede di conguaglio l'effettiva spettanza del "bonus". Questa condizione lascia presumere che si tratti di una prestazione automatica, non a richiesta dei lavoratori (ad eccezione di chi ha più rapporti di lavoro a tempo parziale che si ritiene debba optare per l'uno o l'altro datore di lavoro ai fini del riconoscimento del credito). Nel caso in cui dal conguaglio emerga che il trattamento integrativo non spettava, in tutto o in parte, i sostituti d'imposta devono recuperare le somme che superano i 60 euro, in quattro rate di identico ammontare, a partire dalla retribuzione sulla quale operano gli effetti del conguaglio.

Per le sole prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, il decreto prevede l'attribuzione di una ulteriore detrazione dall'imposta lorda ai titolari dei redditi da lavoro dipendente o assimilato, di importo variabile, per i redditi superiori a 28.000 euro, ma inferiori a 40.000 euro (punto 2).

Specificamente la norma prevede una detrazione annua per il secondo semestre 2020 pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (per redditi da 28.001 euro a 35.000 euro);
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Anche in questo caso, l'art. 2, comma 3, decreto obbliga i sostituti di imposta ad applicare l'ulteriore detrazione, ripartendola fra le retribuzioni erogate dal 1° luglio 2020, verificandone in sede di conguaglio l'effettiva spettanza: se emerge che essa non spettava, in tutto o in parte, i sostituti d'imposta devono recuperare le somme che superano i 60 euro, in quattro rate di identico ammontare, a partire dalla retribuzione sulla quale operano gli effetti del conguaglio.

Di seguito, le tabelle riepilogative:

Reddito (€)	Detrazione mensile (€)
28.000	100
29.000	97
30.000	94
31.000	91
32.000	88,5
33.000	86
34.000	82
35.000	80
36.000	64
37.000	48
38.000	32
39.000	16
40.000	0

Limiti di reddito (€)	Incremento retributivo mensile dato dal combinato disposto dei 2 istituti (€)	
da 8.174 a 28.000	100 €	
da 28.001 a 35.000	da 100 a 80 €	vedi prime 8 righe della tabella precedente
da 35.001 a 40.000	da 80 a 0 €	vedi ultime 6 righe della tabella precedente

Roma, 11 Giugno 2020

la Segreteria Nazionale